



Ministero della Salute Ministero dell'Interno

IL TRASPORTO degli animali



Il trasporto degli animali da allevamento e la loro protezione



**Guida all'attenzione delle Forze di Polizia
e dei Veterinari di Sanità Pubblica**

Guida all'attenzione delle Forze di Polizia
e dei Veterinari di Sanità Pubblica

Guida all'attenzione delle Forze di Polizia
e dei Veterinari di Sanità Pubblica



INTRODUZIONE

Ogni giorno centinaia di migliaia di animali destinati all'allevamento e alla macellazione sono trasportati sulle strade d'Europa. L'Italia è il crocevia di questo commercio perché è uno dei maggiori paesi importatori e perché è attraversata da numerosi camion diretti in altri Paesi dell'UE o verso Paesi terzi. La caduta delle barriere doganali in Europa e la specializzazione regionale delle attività nel campo dell'allevamento, dell'ingrasso, della macellazione e della produzione di carni e salumi sono le cause principali dell'aumento di questi trasporti negli ultimi decenni.

Al fine di tutelare il benessere degli animali durante il trasporto, l'Unione Europea ha emanato una legislazione specifica, recepita in Italia dalla normativa nazionale. Una norma però serve solo se ne viene verificata l'applicazione. Infatti anche se la situazione degli animali trasportati in Europa è migliorata, è ancora frequente che animali in cattive condizioni di salute viaggino per molte ore in camion sovraccarichi, senza essere abbeverati o alimentati e senza beneficiare dei periodi di riposo previsti dalla legge.

Gli organi di polizia nella loro attività su strada di controllo degli automezzi rivestono un ruolo molto importante contro la mancata applicazione della normativa vigente in materia. Nel corso degli anni la legislazione sul benessere degli animali è stata oggetto di diverse modifiche; controllare la sua applicazione è quindi diventato un compito difficile. La LAV e gli Animals' Angels hanno redatto questo manuale quale ausilio per le forze di polizia e i veterinari di sanità pubblica durante i controlli. Tutta la legislazione in questione, sia europea che italiana, è stata riepilogata in questo manuale. Per

farvi risparmiare del tempo abbiamo riassunto nelle prime pagine una lista di controllo che indica i punti principali da verificare quando

fermate un camion che trasporta animali.

Nel caso in cui la legge non sia stata rispettata, le sanzioni, che troverete illustrate in questo manuale, sono stabilite dalla legislazione nazionale italiana.

Ogni capitolo è diviso in una parte più teorica, che ripercorre i tratti principali della legislazione, e in una parte più pratica, che fornisce risposte alle domande più frequenti.

Questo manuale sarà aggiornato regolarmente seguendo l'evoluzione della legislazione. Se avete bisogno di precisazioni sulla legge, potrete contattarci agli indirizzi indicati nella pagina seguente o rivolgervi direttamente al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente del vostro territorio. Per acquisire esperienza sarebbe opportuno organizzare i primi controlli di camion insieme al veterinario pubblico competente. Anche noi saremo disponibili ad assistere ai vostri primi controlli. Con il vostro impegno potrete contribuire ad un notevole miglioramento delle condizioni degli animali durante il trasporto.

CAMPI DI APPLICAZIONE

La legislazione presentata in questo manuale si applica ai trasporti di animali vertebrati vivi effettuati su una distanza superiore ai 50 km, nei casi di:

- trasporto all'interno dell'Italia
- trasporto tra gli stati membri dell'UE (scambi intracomunitari)
- esportazione
- importazione.

Non si applica

- ai trasporti senza carattere commerciale
- ai trasporti di singoli animali accompagnati
- al trasporto di animali domestici da compagnia al seguito del loro padrone nel corso di un viaggio privato
- ai trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso di transumanza stagionale senza scopo di lucro.

INDICE

Manuale a cura di:



LAV

Lega Anti Vivisezione

Via Sommacampagna, 29

00185 Roma

Tel. 064461325 - Fax 064461326

lav@infolav.org

www.infolav.org



Animals' Angels e.V.

Mozartstr. 32,

D-79104 Freiburg

Germania

Tel. : 0049 761 2926601

Fax : 0049 761 2926602

Cell. italiano 329 1096388

info@animals-angels.de

www.animals-angels.de

INDICE

INTRODUZIONE	2
CAMPI DI APPLICAZIONE	3
CHECK LIST	6
1. ANIMALI NON IDONEI AL TRASPORTO	8
1a) Domande e risposte	10
2. CARATTERISTICHE DELL'AUTOVEICOLO	14
A) Veicoli adibiti al trasporto su percorsi brevi (inferiori a 8 ore)	14
B) Veicoli adibiti al trasporto su percorsi lunghi (superiori a 8 ore)	16
2a) Domande e risposte	18
3. PAUSE PER ABBEVERAGGIO, ALIMENTAZIONE E PERIODI DI RIPOSO	20
3a) Domande e risposte	24
4. DENSITÀ DI CARICO E CONDIZIONI DI TRASPORTO	26
4a) Domande e risposte	32
5. DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ANIMALI	36
5a) Domande e risposte	40
6. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE E FORMAZIONE SPECIFICA DELL'AUTISTA	42
7. SANZIONI	44
8. INDIRIZZI UTILI	52
U.V.A.C. (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari)	52
P.I.F. (Posti di Ispezione Frontaliera)	54
Elenco dei punti di sosta in Italia	56

CHECK LIST

SI NO

Idoneità al trasporto degli animali:

(vedi pag. 8)

Ci sono degli animali malati, feriti o morti a bordo?



Ci sono degli animali con una zampa incastrata nei ventilatori o tra le sbarre del camion?



Ci sono degli animali troppo giovani per essere trasportati?



Ci sono degli animali che devono essere munti?



Densità e condizioni di carico:

(vedi pag. 26)

Il camion è sovraccarico?



Ci sono animali caricati nel cassettone tra le ruote?



Gli animali sono separati correttamente? (gli adulti separati dai giovani, i maschi non castrati separati dalle femmine...)



Tra le teste degli animali e il livello superiore del camion c'è spazio sufficiente per permettere agli animali il loro movimento naturale?



Se gli animali sono trasportati

per più di 8 ore: (vedi pag. 16)

Il camion è dotato di:

un sistema di ventilazione funzionante quando il mezzo di trasporto è fermo?



un sistema di abbeveraggio (automatico o manuale)?



SI NO

La paglia o lettiera è sufficiente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I tramezzi sono posizionati?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se si tratta di un trasporto di maiali: è aperto il sistema di abbeveraggio?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono state rispettate le pause per l'abbeveraggio e l'alimentazione? (con gli animali a bordo) (vedi pag. 20)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono stati rispettati i periodi di riposo (scarico di 24 ore)? (vedi pag. 20)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documenti: (vedi pag. 36)		
Ci sono tutti i documenti necessari?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I documenti sono compilati correttamente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il tempo di percorrenza previsto sul ruolino di marcia è plausibile con la distanza del trasporto?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il periodo di viaggio trascorso sino al momento del controllo secondo il ruolino di marcia corrisponde al tachimetro del camion?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nel caso la risposta corrisponda ad un quadrato rosso bisogna intervenire o/e applicare la sanzione di legge.

N.B.: Per il benessere degli animali è necessario che i controlli siano effettuati rapidamente. Se le temperature sono elevate è importante che il camion venga parcheggiato all'ombra durante il controllo.



1. ANIMALI NON IDONEI

Riferimento normativo: D.Lgs. 532/1992, come modificato dal D.Lgs. 388/1998

(Attuazione della direttiva 91/628/CEE, come modificata dalla direttiva 95/29/CE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto)

Sono considerati non idonei al trasporto:

- gli animali gravemente malati o feriti (art. 3, comma 1, lett. b)
- gli animali gravidi che devono figliare durante il trasporto (art. 3, comma 1, lett. b; all. I, cap. I, punto 1)
- gli animali che hanno figliato nel corso delle 48 ore precedenti (art. 3, comma 1, lett. b; all. I, cap. I, punto 1)
- gli animali appena nati il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato (art. 3, comma 1, lett. b; all. I, cap. I, punto 1)

ECCEZIONE

Il trasporto di animali non idonei al trasporto può essere consentito se gli animali sono destinati a un trattamento veterinario di emergenza o alla macellazione di emergenza nel macello più vicino, ammesso che tale trasporto non causi agli animali “indebite sofferenze o maltrattamenti” (art. 3, comma 2). Tale evenienza deve essere indicata sul Modello 4.

Gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto devono beneficiare, appena possibile, di interventi adeguati; ove occorra, di un trattamento veterinario appropriato e, se necessario, devono essere macellati con urgenza in modo da

AL TRASPORTO

evitare loro sofferenze inutili. (art. 3, comma 1, lett. c)

Le mucche in lattazione possono essere trasportate ma devono essere munte ad intervalli di circa 12 ore e comunque non superiori a 15 ore. L'autista è tenuto, se necessario, a mungerle (art. 3, comma 1, lett. a; all. I, cap. I, punto 7, lett. a,b) o provvedere a sue spese alla mungitura, da effettuare dopo lo scarico del mezzo se ci sono più bovini nello stesso piano di carico. La necessità dello scarico è per la sicurezza del mungitore.

I cadaveri devono essere rimossi il più presto possibile (art. 3, comma 1, lett. a; all. I, cap. I, punto 8).

N.B. Ogni spesa derivante dall'adeguamento del trasporto, finalizzato a garantire il rispetto della legge, è a spese del trasportatore. (D.Lgs. 532/1992, art. 5, comma 6 e art. 9, comma 2)

VERIFICHE

- Controllate anche gli animali caricati sui livelli superiori del camion. Per motivi di sicurezza utilizzate una scala, se è disponibile.
- Verificate se ci sono degli animali con una zampa incastrata nei ventilatori o tra le sbarre del camion. Questo succede in particolare con pecore e capre nei camion a livelli idraulici.
- Per i camion che trasportano maiali è opportuno controllare particolarmente bene il primo compartimento (quello dietro la motrice) per l'eventuale presenza di animali morti. Questa zona infatti è particolarmente soggetta a surriscaldamenti e i maiali soffrono particolarmente il caldo.





1a. DOMANDE

D1: Come si riconosce se un animale è ferito o malato gravemente?

D2: Quale veterinario bisogna chiamare?

D3: Un cavallo sta per terra. Che si fa?



RISPOSTE

R1: L'animale sta per terra e non è possibile farlo alzare. L'animale ha una ferita che sanguina continuamente. L'animale non è in grado di appoggiare tutte le zampe. L'animale ha una zampa o un fianco lesionato o ferito. L'animale tossisce in continuazione o respira con grande difficoltà. Questi non sono che alcuni esempi, al minimo dubbio chiamate sempre un veterinario per un esame adeguato e una diagnosi.

R2: Ci sono due tipi di veterinari: i veterinari di sanità pubblica e i veterinari liberi professionisti. In tutte le irregolarità riscontrate che implicano una valutazione dello stato sanitario e fisiologico degli animali è opportuno richiedere l'intervento del veterinario pubblico, il quale deciderà se gli animali sono ancora in grado di proseguire il trasporto e se deve essere chiamato un veterinario privato per curare gli animali malati o feriti. Il numero di telefono del veterinario pubblico di turno fuori degli orari d'ufficio è disponibile presso l'Azienda U.S.L. competente per territorio.

R3: Se un cavallo adulto sta per terra in un camion è un segno certo che non sta bene. Chiedete all'autista di farlo alzare. Se il cavallo non riesce ad alzarsi chiamate un veterinario. Se si alza controllate se sono visibili ferite gravi. In questo caso chiamate un veterinario. Se non sembra ferito usate il vostro giudizio per decidere se il cavallo è in grado di continuare il viaggio, considerando il periodo di trasporto rimanente. Se un puledro è sdraiato a terra non è sempre una situazione allarmante. Fatelo alzare comunque, così potete controllarlo meglio.



D4: Che faccio se un animale sta per partorire?

D5: C'è un animale ferito sul camion. L'autista dice di non poter aprire il camion perché è piombato. Che bisogna fare?

D6: Come si fa a sapere se un animale è troppo giovane per essere trasportato?

D7: Come si fa a sapere se gli animali devono essere munti?

D8: Che bisogna fare se ci sono animali morti?



R4: La femmina deve essere separata dagli altri animali. Se questo non è possibile, deve essere scaricata. Comunque deve essere chiamato il veterinario per decidere dove vanno sistemati la femmina e la prole dopo il parto, perché non possono proseguire il viaggio.

R5: Bisogna rimuovere il piombo che viene dato in custodia al trasportatore e compilare un verbale di accertamento in cui viene descritto il piombo tolto. Riportate le diciture che si riescono a leggere. Dopo aver provveduto alle cure necessarie dell'animale si piomba nuovamente il camion e si riportano le diciture del nuovo piombo sempre sul verbale di accertamento.

R6: Se si vede ancora il cordone ombelicale o suoi resti, l'animale è troppo giovane per essere trasportato.

R7: Un segno certo è se il latte esce da solo dalle mammelle. L'autista è tenuto, se necessario, a mungersi o a sostenere le spese di mungitura, da richiedere a una persona esperta dopo aver scaricato gli animali in un ambiente idoneo.

R8: Chiedete l'intervento del servizio sanitario pubblico. Esso deve decidere se è il caso di scaricare gli animali morti. La decisione dipenderà tra l'altro dalla distanza del luogo di destinazione. Per esempio non sarebbe opportuno fermare un intero camion di animali per molto tempo sotto il sole per scaricare un singolo animale morto.

2. CARATTERISTICHE

A) Autoveicoli adibiti al trasporto su percorsi brevi (inferiori a 8 ore)

Riferimento normativo: D.Lgs. 532/1992, come modificato dal D.Lgs. 388/1998

(Attuazione della direttiva 91/628/CEE, come modificata dalla direttiva 95/29/CE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto)

Se gli animali sono trasportati per un massimo di 8 ore il camion deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

- I mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo da impedire la fuga degli animali e da evitare loro “qualsiasi lesione o sofferenza inutile” (art. 5, comma 1, lett. d; all. I, cap. I, punto 2, lett. c). Chiodi sporgenti o spigoli particolarmente affilati possono provocare ferite.
- I veicoli devono essere dotati di attrezzature adeguate, come ponti, rampe o passerelle, per caricare e scaricare gli animali (art. 5, comma 1, lett. d; all. I, cap. I, punto 16 e punto 4).
- I camion devono essere muniti di una copertura che garantisca un’effettiva protezione contro le intemperie (art. 5, comma 1, lett. d; all. I, cap. I, punto 14). Essi devono essere costruiti in modo da proteggere gli animali da forti variazioni climatiche (art. 5, comma 1, lett. d; all. I, cap. I, punto 2, lett. b)



DELL'AUTOVEICOLO

- Sopra la testa degli animali ci deve essere uno spazio libero atto a garantire un'aerazione adeguata quando essi si trovano in posizione eretta e sufficiente libertà ai loro movimenti naturali (art. 3, comma 1, lett. a; all. I, cap. I, punto 2, lett. b).
- Il pavimento dei mezzi di trasporto deve essere sufficientemente solido e non deve essere scivoloso (art. 5, comma 1, lett. d; all. I, cap. I, punto 5).
- Sul pavimento deve esserci stame (paglia o segatura) o materiale simile sufficiente ad assorbire gli escrementi, a meno che gli escrementi non siano regolarmente rimossi (art. 3, comma 1, lett. a; all. I, cap. I, punto 5). Tale misura serve a garantire l'igiene massima possibile e a fare in modo che gli animali non scivolino.



B) Autoveicoli adibiti al trasporto su percorsi lunghi (superiori a 8 ore)

Riferimento normativo: Regolamento (CE) N. 411/98 del Consiglio;
Art. 5, comma 1, lett. d; all. I, cap. VII, punto 48, N. 3 del D.Lgs. 532/1992, come modificato dal D.Lgs. 388/1998 (Attuazione della direttiva 91/628/CEE, come modificata dalla direttiva 95/29/CE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto)

Gli animali possono essere trasportati per più di 8 ore soltanto se i camion, oltre a possedere le caratteristiche indicate al punto precedente, soddisfano i seguenti ulteriori requisiti:

- 1. LETTIERA:** gli animali devono disporre di una lettiera che garantisca il loro benessere e che consenta assorbimento ed evacuazione delle deiezioni adeguati. La lettiera aiuta gli animali anche a scivolare di meno.
- 2. ACCESSO AL CAMION:** il camion deve essere attrezzato in modo da consentire in qualsiasi momento un accesso diretto a tutti gli animali per poterli ispezionare e prestare loro tutte le cure adeguate, compresi l'alimentazione e l'abbeveraggio.
- 3. AERAZIONE:** il camion deve essere munito di un sistema di aerazione adeguato (normalmente i camion hanno dei ventilatori). Tale sistema deve poter essere utilizzato in qualsiasi momento quando gli animali sono all'interno del veicolo, sia in movimento che in sosta (importante soprattutto in caso di ingorghi, code ai caselli, scioperi che interessano la viabilità o attesa - es. ai confini o porti).



4. **TRAMEZZI:** Il veicolo deve essere provvisto di tramezzi che consentano di formare compartimenti separati. I tramezzi devono essere sempre posizionati; inoltre devono essere costruiti in modo da poter essere variamente posizionati, onde adattare le dimensioni dei compartimenti al numero, tipo, corporatura e particolari esigenze degli animali. I tramezzi servono a garantire la sicurezza durante il tragitto e a limitare i danni agli animali in caso di manovre brusche o incidenti.
5. **ABBEVERAGGIO:** Il veicolo deve essere munito di un sistema per abbeverare gli animali. Se non ha un sistema automatico per la distribuzione dell'acqua, deve essere dotato di propri dispositivi per l'abbeveraggio. Questi devono essere adatti alle varie specie – ad esempio: trogoli, scodelle o tettarelle.
Per il trasporto dei suini i veicoli devono essere provvisti di serbatoi sufficienti a consentire l'abbeveraggio durante tutto il percorso.
Il veicolo deve essere provvisto di un dispositivo che consenta l'allacciamento a un punto d'acqua durante le soste.

VERIFICHE

- Fatevi mostrare che il sistema di aerazione funzioni anche a motore spento.
- Verificate se tutti i livelli del trasporto, anche quelli superiori, sono accessoriati con l'equipaggiamento sopra descritto.
- Se controllate un camion che trasporta maiali verificate subito se è in funzione il sistema di abbeveraggio.



2a. DOMANDE

D1: Quali tipi di attrezzature per l'abbeveraggio sono utilizzati per i camion?



D2: Il serbatoio di un camion che trasporta maiali è vuoto. Che fare?



RISPOSTE

R1: All'interno del camion si trovano sia delle attrezzature mobili (come secchi e trogoli), sia delle attrezzature fisse. I dispositivi fissi consistono in un serbatoio d'acqua che è collegato con delle scodelle/coppe (negli angoli del camion) o tettarelle (ai lati del camion), dalle quali gli animali possono bere.

I maiali possono utilizzare le scodelle predisposte per i bovini; esse però devono essere installate più in basso.

I maiali possono anche usare delle tettarelle che contengono una leva (a). Per i vitelli sono adatte le tettarelle da cui possono succhiare (b).



a



b

Per i cavalli sono normalmente usati secchi di plastica, che si possono infilare tra le sbarre del camion ed essere riempiti tramite una pompa. Qualche volta dentro al camion si vedono anche dei canali fissi che devono essere riempiti manualmente.

R2: Si deve accompagnare il camion ad una stazione di servizio o simile e far riempire il serbatoio. Il trasportatore va sanzionato.



3. PAUSE PER ABBEVERAGGIO, ALIMENTAZIONE

Riferimento normativo: D.Lgs. 532/1992, come modificato dal D.Lgs. 388/1998

(Attuazione della direttiva 91/628/CEE, come modificata dalla direttiva 95/29/CE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto)

(Art. 3, comma 1, lett. a bis; all. I, cap. VII)

Se si tratta di autoveicoli adibiti a viaggi brevi (vedi capitolo 2 A), gli animali non possono essere trasportati per più di 8 ore.

Il trasporto può superare le 8 ore solo se è effettuato con un autoveicolo che rispetti le norme per un viaggio di lunga durata (vedi capitolo 2 B). In quel caso devono essere rispettati i seguenti intervalli per abbeveraggio e alimentazione e le durate di viaggio e riposo:

Vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono un'alimentazione lattea nonché i **maialini non svezzati** devono beneficiare, dopo 9 ore di viaggio, di una sosta a bordo del camion di almeno 1 ora durante la quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo, possono riprendere il viaggio per un secondo periodo di altre 9 ore. Dopo questo secondo periodo di trasporto, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno 24 ore in un punto di sosta autorizzato prima di proseguire il viaggio.



E PERIODI DI RIPOSO

I **suini** possono essere trasportati per una durata massima di 24 ore. Durante il viaggio gli animali devono avere continuo accesso all'acqua. Dopo questo periodo di trasporto, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno 24 ore in un punto di sosta autorizzato prima di proseguire il viaggio.

Gli equini domestici (cavalli, asini e muli) (esclusi gli equini registrati con passaporto) possono essere trasportati per una durata massima di 24 ore. Durante il viaggio, gli animali devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogni 8 ore. Dopo questo periodo di trasporto, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno 24 ore in un punto di sosta autorizzato prima di proseguire il viaggio.

Bovini, ovini e caprini devono beneficiare, dopo 14 ore di viaggio, di una sosta a bordo del camion di almeno un'ora durante la quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per un secondo periodo di altre 14 ore. Dopo questo secondo periodo di trasporto, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno 24 ore in un punto di sosta autorizzato prima di proseguire il viaggio.





(Art. 3, comma 1, lett. a; all. I, cap. II)

Pollame, volatili e conigli domestici devono avere a loro disposizione cibo adatto e acqua in quantità sufficiente, tranne nei casi di:

- trasporti di durata inferiore alle 12 ore, non tenendo conto dei tempi di carico e di scarico;
- trasporti di durata inferiore alle 24 ore quando si tratti di piccoli volatili di qualsiasi specie, a condizione che il trasporto sia portato a termine nelle 72 ore successive alla nascita.

Il grafico che segue vi faciliterà la lettura.

Intervalli per abbeveraggio, alimentazione e periodi di viaggio e riposo

Animali non svezzati

Possono essere trasportati per 9 ore

**pausa di
minimo
1 ora***

possono essere trasportati per altre 9 ore

Riposo di almeno 24 ore in un punto di sosta autorizzato. Gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati.

Dopo questo scarico di 24 ore il viaggio può proseguire. I periodi di trasporto sopra indicati cominciano da capo.



Suini

Possono essere trasportati per 24 ore al massimo. Durante il viaggio devono poter accedere sempre all'acqua

Riposo di almeno 24 ore in un punto di sosta autorizzato. Gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati.

Dopo questo scarico di 24 ore il viaggio può proseguire. I periodi di trasporto sopra indicati cominciano da capo.

Equini (cavalli, asini, muli)

Possono essere trasportati per 24 ore al massimo. Durante il viaggio devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogni 8 ore

Riposo di almeno 24 ore in un punto di sosta autorizzato. Gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati.

Dopo questo scarico di 24 ore il viaggio può proseguire. I periodi di trasporto sopra indicati cominciano da capo.

Pecore, capre e bovini adulti

Possono essere trasportati per 14 ore

pausa di minimo 1 ora*

possono essere trasportati per altre 14 ore

Riposo di almeno 24 ore in un punto di sosta autorizzato. Gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati.

Dopo questo scarico di 24 ore il viaggio può proseguire. I periodi di trasporto sopra indicati cominciano da capo.

*** Durante il riposo di almeno un'ora gli animali sono abbeverati e, se necessario, alimentati**





3a. DOMANDE

D1: Come si può controllare per quanto tempo gli animali hanno viaggiato e quindi se avrebbero dovuto già essere stati abbeverati, alimentati o scaricati?

D2: In base al tempo da cui il camion è già in viaggio, sarebbe stato necessario fare le pause. Come si può verificare se sono state fatte realmente?

D3: Cosa bisogna fare se le pause per l'abbeveraggio e l'alimentazione previste dalla legge non sono state rispettate?

D4: È inverno, la temperatura è sotto lo zero. L'autista dice che non è possibile far circolare l'acqua nel sistema automatico di abbeveraggio perché si congelerebbe e così non ha potuto abbeverare gli animali. Che si fa?

D5: Cosa bisogna fare se la pausa per lo scarico di 24 ore non è stata rispettata?

RISPOSTE

R1: Fatevi mostrare il ruolino di marcia o il documento di accompagnamento, dove devono essere riportati ora e giorno della partenza. Poi fate il calcolo del tempo già passato e confrontate con gli orari sopra indicati.

R2: Controllate il ruolino di marcia. Le pause per l'abbeveraggio e l'alimentazione possono essere registrate dallo stesso autista, mentre lo scarico di 24 ore deve essere stato confermato da un veterinario pubblico.

R3: Si deve sanzionare e accompagnare il camion a una stazione di servizio, dove gli animali possano essere abbeverati. Vi consigliamo di contattare comunque il veterinario pubblico.

R4: In tal caso l'autista è obbligato a fermarsi dovunque ci sia un collegamento con l'acqua e ad abbeverare gli animali manualmente (con dei secchi o trogoli).

R5: In questo caso vi consigliamo di contattare il veterinario pubblico, che deciderà se il camion debba essere mandato in un punto di sosta autorizzato (vedi pag. 52) per scaricare gli animali oppure se può continuare il viaggio fino al luogo di destinazione. Tale decisione dipenderà dalla disponibilità di un punto di sosta autorizzato nelle vicinanze oppure lungo il percorso che il camion deve ancora fare e dalla distanza fino al luogo di destinazione. Comunque va fatta una multa. Se il camion è inviato a un punto di sosta, vi consigliamo di chiedere all'Azienda U.S.L. competente per territorio di controllare che lo scarico venga realmente effettuato.



4. DENSITÀ DI CARICO E

DENSITÀ DI CARICO

Riferimento normativo: art. 3, comma 1, lett. a bis; all. I, cap. VI del D.Lgs. 532/1992, come modificato dal D.Lgs. 388/1998 (Attuazione della direttiva 91/628/CEE, come modificata dalla direttiva 95/29/CE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto).

Quelle che seguono sono misure minime. Lo stato fisico degli animali, le condizioni meteorologiche e la durata prevista del tragitto possono richiedere condizioni di spazio migliori.

Equini domestici	Superficie in m ² per animale
Cavalli adulti	1,75 m ²
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata inferiore a 48 ore)	1,2 m ²
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 48 ore)	2,4 m ²
Pony (altezza inferiore a 144 cm)	1 m ²
Puledri (0-6 mesi) Durante i viaggi i puledri devono potersi coricare.	1,4 m ²

Se gli equini sono accompagnati da un certificato sanitario, l'età potrebbe essere riportata su di esso.



CONDIZIONI DI TRASPORTO

Pecore e capre	Peso (in kg)	Superficie in m² per animale
Pecore tosate e agnelli di peso superiore a 26 kg	< 55	0,20 – 0,30 m ²
	> 55	> 0,30 m ²
Pecore non tosate	< 55	0,30 – 0,40 m ²
	>55	> 0,40 m ²
Pecore in gestazione avanzata	< 55	0,40 – 0,50 m ²
	> 55	> 0,50 m ²
Capre	< 35	0,20 – 0,30 m ²
	35 – 55	0,30 – 0,40 m ²
	> 55	0,40 – 0,75 m ²
Capre in gestazione avanzata	< 55	0,40 – 0,50 m ²
	> 55	>0,50 m ²





Bovini	Peso approssimativo (in kg)	Superficie in m ² per animale
Vitelli destinati all'allevamento	50	0,30-0,40 m ²
Vitelli medi	110	0,40-0,70 m ²
Vitelli pesanti	200	0,70-0,95 m ²
Bovini medi	325	0,95-1,30 m ²
Bovini di grandi dimensioni	550	1,30-1,60 m ²
Bovini di grandissime dimensioni	> 700	> 1,6 m ²

Pollame	Spazio
Pulcini di un giorno	21-25 cm ² per pulcino
Volatili di peso inferiore a 1,6 kg	180-200 cm ² /kg
Volatili di peso compreso fra 1,6 e 3 kg	160 cm ² /kg
Volatili di peso compreso fra 3 e 5 kg	115 cm ² /kg
Volatili di peso superiore a 5 kg	105 cm ² /kg



Suini

Tutti i suini devono almeno potersi coricare e restare naturalmente in posizione eretta.

Per soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto la densità di carico dei suini del peso di 100 kg (= peso approssimativo di un maiale maschio adulto) non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m² (cioè lo spazio minimo per un maiale di 100 kg è 0,43 m²).

Nell'ottica dell'obiettivo primario della normativa, di salvaguardare il benessere degli animali durante il trasporto, è necessario valutare il trasporto in funzione dei parametri fisiologici tipici degli animali.

Ciò può implicare la necessità di attivare provvedimenti sanzionatori e/o diretti al ripristino del benessere, in qualsiasi situazione di oggettivo malessere riscontrato a prescindere dalla densità di carico.





CONDIZIONI DI TRASPORTO

Riferimento normativo: art. 3, comma 1, lett. a; all. I, cap. I, punti 2 a e 3 del D.Lgs. 532/1992, come modificato dal D.Lgs. 388/1998 (Attuazione della direttiva 91/628/CEE, come modificata dalla direttiva 95/29/CE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto).

- Gli animali devono disporre di spazio sufficiente per restare eretti nella loro posizione naturale e, all'occorrenza, di barriere che li proteggano dai movimenti dei mezzi di trasporto. Tranne nel caso in cui condizioni particolari di protezione degli animali esigano il contrario, essi devono avere la possibilità di coricarsi (art. 3, comma 1, lett. a; all. I, cap. I, punto 2 a).
- Gli equini (cavalli, asini, muli, pony) non devono essere trasportati in veicoli a più livelli. Questo divieto include anche camion che abbiano caricato su un livello cavalli e sul secondo un'altra specie di animali (art. 3, comma 1, lett. a; all. I, cap. I, punto 2 h).
- Gli equini devono essere muniti di una cavezza. Tale disposizione non si applica obbligatoriamente ai puledri non domati, né agli equini trasportati in recinti individuali (art. 3, comma 1, lett. a; all. I, cap. I, punto 2 e).
- Quando animali di diverse specie sono trasportati in uno stesso veicolo, essi devono essere separati per specie (art. 3, comma 1, lett. a; all. I, cap. I, punto 3 a).



- Gli animali adulti devono essere separati dai giovani. Fanno eccezione sono le femmine che viaggiano insieme ai piccoli che allattano. In quel caso la femmina insieme al piccolo devono essere separati dagli altri animali (art. 3, comma 1, lett. a; all. I, cap. I, punto 3 a).
- I maschi adulti non castrati devono essere separati dalle femmine (art. 3, comma 1, lett. a; all. I, cap. I, punto 3 a). Nei bovini si possono considerare adulti in quanto sessualmente maturi gli animali di età superiore ai 10 mesi.
- Gli stalloni destinati alle riproduzione devono essere separati uno dall'altro. Lo stesso vale per i verri (art. 3, comma 1, lett. a; all. I, cap. I, punto 3 a).
- Quando gli animali sono legati, le corde o i lacci utilizzati devono essere sufficientemente lunghi per consentire agli animali, ove occorra, di coricarsi, nutrirsi ed abbeverarsi evitando ogni rischio di strangolamento o ferite (art. 3, comma 1, lett. a; all. I, cap. I, punto 2 f).
- Gli animali non devono essere legati per le corna o con un anello nasale (art. 3, comma 1, lett. a; all. I, cap. I, punto 2 f).
- Sopra la testa degli animali ci deve essere uno spazio libero atto a garantire un'aerazione adeguata quando essi si trovano in posizione eretta e sufficiente libertà per i loro movimenti naturali (art. 3, comma 1, lett. a; all. I, cap. I, punto 2 b).





4a. DOMANDE

D1: Quali sono i segni che indicano che la densità di carico è troppo elevata?

D2: Come si controlla la densità di carico per verificare che non sia troppo elevata?





RISPOSTE

R2: Se il sovraffollamento è tale da non consentire agli animali di muoversi liberamente.

R2: Due metodi:

- a) Contate gli animali in ogni compartimento, pesateli (tranne gli equini) e misurate la superficie del compartimento. Poi calcolate la densità del carico di ogni compartimento e paragonate il risultato con le tabelle delle pagine precedenti.
- b) Nel caso in cui questa procedura non sia possibile, potete ugualmente pesare il camion con gli animali a bordo e verificare se la massa di carico consentita per il camion sia stata superata.

Se sì, tale infrazione non è regolata dalla legislazione per la protezione degli animali durante il trasporto ma è comunque un segno che il veicolo è sovraccarico. Se detraete il peso del veicolo vuoto dal peso totale, avrete come risultato il peso degli animali a bordo. Se riuscite a contare gli animali, basta dividere il peso totale per il numero degli animali, così avrete il peso medio del singolo animale e potrete calcolare con l'aiuto delle tabelle già riportate se la densità del carico è giusta. Considerate comunque che la numerosità degli animali può variare nei diversi piani.

Tenete sempre presente che le densità di carico riportate nelle tabelle sono misure minime. Tali densità di carico sono da ritenere valide per percorrenze in situazioni di percorso ottimale (strada in piana, periodo primaverile o autunnale, modalità di traffico normale, non in periodo di ferie) e per brevi periodi di trasporto. Percorrenze superiori alle 8 ore richiedono comunque una riduzione di tale densità.



D3: Cosa bisogna fare se la densità di carico prevista dalla legge non è rispettata?

D4: Ci sono degli animali nel cassettone tra le ruote del camion. È legale?

D5: Gli animali sono legati. Qualche animale ha strappato la corda o la cavezza. Che fare?

D6: Cosa bisogna fare se le condizioni di carico non sono rispettate?



R3: Va applicata la sanzione e deve essere chiamato un veterinario pubblico, il quale deciderà:

- se gli animali devono essere scaricati vicino al luogo del controllo o inviati in un punto di sosta autorizzato
- se gli animali possono proseguire immediatamente il viaggio
- se gli animali devono essere rinviiati al luogo di partenza

R4: NO. Gli animali devono essere trasportati senza che essi siano esposti a eccessive sofferenze. Se sono nel cassettone tra le ruote, non sono protetti dall'acqua sporca della strada né dai gas di scarico degli altri veicoli. Inoltre sono esposti a più rumori e movimento e lo spazio può non essere sufficiente. Va chiamato il veterinario.

R5: Chiedete all'autista di legare nuovamente gli animali liberi. È pericoloso se gli animali legati si mischiano con gli animali non legati. Questi ultimi infatti, circolando liberamente, possono creare problemi.

R6: Se ne avete la possibilità (es. un punto di sosta autorizzato o una stalla qualsiasi nelle vicinanze) dovete far scaricare gli animali e sanzionare. Il trasportatore è tenuto a mandare un altro camion per prelevare gli animali scaricati. In quel caso vi consigliamo di chiedere l'intervento del veterinario. Se non c'è la possibilità di scaricare gli animali il trasportatore va comunque sanzionato.



5. DOCUMENTI DI

Riferimento normativo: D.Lgs. 532/1992, come modificato dal D.Lgs. 388/1998 (Attuazione della direttiva 91/628/CEE, come modificata dalla direttiva 95/29/CE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto).

(Art. 4)

Tutti gli animali ai quali si applica la legislazione sulla protezione durante il trasporto devono essere accompagnati da documenti che consentano di controllare:

- l'origine e il proprietario degli animali
- il luogo di partenza e il luogo di destinazione
- la data e l'ora di partenza

Inoltre alcuni trasporti richiedono un ruolino di marcia e un certificato sanitario:

RUOLINO DI MARCIA

(Art. 5, comma 3, lettera a)

Gli autisti di veicoli che trasportano cavalli, bovini, capre, pecore o suini su lunghi percorsi (superiori alle 8 ore) e che attraversano durante il viaggio il confine del Paese di partenza devono recare con sé un "ruolino di marcia": un modulo che rappresenta il programma del viaggio con l'indicazione dei punti di sosta o di trasferimento. Se il ruolino di marcia è scritto in una lingua straniera, vi potete orientare con i numeri delle caselle. Quello che segue (pag. 38 e 39) è il modello del ruolino di marcia rilasciato dalla Comunità Europea.



ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ANIMALI

VERIFICHE:

Se controllate il camion durante il viaggio, devono essere compilate almeno le caselle da 1 a 6, 8 e 9 del ruolino di marcia.

Casella (3): Verificate se la specie e la quantità degli animali indicate sul documento corrispondono alla specie e alla quantità degli animali sul camion.

Casella (4): Verificate se il tempo di percorrenza previsto è plausibile secondo la distanza fra il punto di partenza e quello d'arrivo. Tenete in considerazione la velocità media accettabile per un camion e i tempi di riposo per l'autista e gli animali.

Casella (5): Verificate se il numero qui segnato corrisponde al numero del certificato sanitario che accompagna gli animali.

Casella (6): Verificate se c'è il timbro del veterinario del luogo di partenza.

Casella (8): Guardate quando il camion è partito secondo il documento e verificate che il tempo di viaggio trascorso corrisponda al tachimetro del camion.

Casella (11): Se è un viaggio lungo che richiede uno scarico degli animali per 24 ore, verificate che qui sia indicato un punto di sosta autorizzato.

CERTIFICATO SANITARIO

Tutti gli animali che attraversano il confine del Paese di partenza devono essere accompagnati da un certificato sanitario.

In ambito nazionale devono essere accompagnati dal certificato sanitario "Modello 4".



RUOLINO DI MARCIA

(1) TRASPORTATORE (Nome, indirizzo, ragione sociale)	(2) TIPO DI MEZZO DI TRASPORTO N. d'immatricolazione o di identificazione
Firma del trasportatore	(a)
(3) Specie animale: Quantità: Luogo di Partenza: Luogo di arrivo:	(4) Itinerario: Stima della durata del percorso:
(5) N. Certificato/i sanitario/i o documento/i di accompagnamento	(6) Timbro del veterinario del luogo di partenza
(a)	(b)
(8) Data e ora di partenza	9) Nome del responsabile del trasporto durante il viaggio
(a)	(c)
(10) Timbro dell'autorità competente del posto d'uscita o del posto di frontiera autorizzato	(d)
(11) Punti di sosta o di trasferimento previsti	(12) Punti di sosta o di trasferimenti effettuati
(a)	(c) ed (e)



(13) Luogo e indirizzo	(14) Data e ora	(15) Durata della sosta	(16) Motivo	(17) Luogo e indirizzo	(18) Data e ora
I)					
II)					
III)					
IV)					
V)					
(19)		(20) Firma del responsabile del trasporto durante il viaggio		(21) Data e ora d'arrivo al luogo di arrivo:	
(a) deve essere compilato dal trasportatore prima del viaggio					
(b) deve essere compilato dal veterinario competente					
(c) deve essere compilato dal trasportatore durante il viaggio					
(d) deve essere compilato dall'autorità competente del posto d'uscita o del posto di frontiera autorizzato					
(e) deve essere compilato dal trasportatore dopo il viaggio				(e)	(e)
(22) OSSERVAZIONI				(b) oppure (e)	



5a. DOMANDE

D1: L'autista afferma che non ha un ruolino di marcia perché non deve uscire dall'Italia. È legale?

D2: Il camion trasporta pollame, volatili oppure conigli. L'autista non ha un ruolino di marcia. È legale?

D3: Avete dubbi sui documenti ufficiali d'accompagnamento. Che fare?



RISPOSTE

R1: Sì, un ruolino di marcia è obbligatorio solo al verificarsi di entrambe le condizioni seguenti:

- il trasporto dura più di 8 ore
- gli animali hanno attraversato o attraverseranno il confine con un altro Paese anche comunitario.

R2: Sì. Per queste specie animali non è obbligatorio il ruolino di marcia. È invece necessario un certificato sanitario nel caso in cui il camion abbia attraversato un confine. Gli animali devono comunque essere accompagnati da un documento dove siano riportati origine, proprietario, luogo di partenza e di destinazione, data e ora di partenza. Il trasportatore italiano deve essere in possesso del Modello 4.

R3: In questo caso è necessario chiamare il veterinario della Azienda U.S.L., che dovrà decidere sui provvedimenti da adottare.



6. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE

AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE

Riferimento normativo: Art. 5, comma 1 del D.Lgs. 532/1992, come modificato dal D.Lgs. 388/1998 (Attuazione della direttiva 91/628/CEE, come modificata dalla direttiva 95/29/CE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto)

Ogni trasportatore deve:

- a) essere iscritto in un apposito registro presso l'Azienda U.S.L. territorialmente competente del luogo di residenza o della sede legale. Nel registro sono annotati tutti gli elementi atti a consentire la sua rapida individuazione da parte dell'autorità di controllo nel caso di inosservanza delle prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali durante il trasporto.
- b) essere in possesso :
 - se è registrato nel territorio nazionale, di un'autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati, rilasciata dalla Azienda U.S.L. dov'è iscritto.
 - se è registrato in un Paese Terzo, di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro.

VERIFICHE

Il trasportatore non è tenuto ad esibire tale documento durante il viaggio. In caso di dubbio bisogna effettuare una verifica successiva chiedendo al conducente di inviarla per fax. Se si tratta di un trasportatore italiano si può anche chiedere direttamente all'Azienda U.S.L. dove esso è iscritto.



E FORMAZIONE SPECIFICA DELL'AUTISTA

FORMAZIONE SPECIFICA DELL'AUTISTA

Riferimento normativo: Art. 5, comma 2 del D.Lgs. 532/1992, come modificato dal D.Lgs. 388/1998 (Attuazione della direttiva 91/628/CEE, come modificata dalla direttiva 95/29/CE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto)

La persona alla quale è affidato il trasporto deve possedere una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione o avere un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto d'animali vertebrati nonché per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata agli animali trasportati.

Tale formazione oppure l'esperienza pratica deve essere attestata dall'Azienda U.S.L. che ha concesso l'autorizzazione al trasportatore.

VERIFICHE

L'autista non è tenuto ad esibire tale documento durante il viaggio. In caso di dubbio bisogna effettuare una verifica successiva chiedendo al conducente di inviarla per fax. Se si tratta di un trasportatore italiano si può anche chiedere direttamente all'Azienda U.S.L. che ha concesso l'autorizzazione al trasportatore.



7. SANZIONI

L'elenco qui di seguito riportato si riferisce unicamente alle infrazioni più gravi e più frequenti, fermo restando che qualsiasi altra violazione, riportata in questa guida, è ugualmente punita con sanzioni amministrative sempre a carico del titolare

**ANIMALI NON IDONEI
D. Lgs. n. 532/1992, n. 1**

Descrizione dell'illecito

Animali gravemente malati o feriti

Animali gravidi che devono figliare durante il trasporto /
animali che hanno figliato nel corso delle 48 ore precedenti /
animali da poco nati il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato

**DENSITÀ DI CARICO E CONDIZIONI
D. Lgs. n. 532/1992, n. 1**

Trasporto commerciale di animali vivi su un tragitto superiore ai 100 km

Descrizione dell'illecito

Eccessiva densità di carico

Impossibilità coricarsi

Animali caricati nel cassettone tra le ruote

Solipedi (cavalli, asini, muli, pony) trasportati in veicoli a più livelli

Specie diverse non separati / maschi adulti non castrati non separati dalle femmine / stalloni e verri destinati alla riproduzione non separati tra loro / animali di notevole differenza di età non separati (eccezione: le femmine che viaggiano insieme ai piccoli che allattano)

Animali legati per le corna o con anello nasale

Altezza dei piani insufficiente



della ditta trasportatrice.

La sanzione amministrativa è prevista dall'art. 14, D.Lgs. 532/1992. Il pagamento in misura ridotta ammonta a Euro 3.098 (art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689).

VEICOLI AL TRASPORTO mod. D. Lgs. 388/1998

Articolo violato	Pagamento in misura ridotta (art.16, L.689/1981)
Art. 3, comma 1, lett. b); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 3, comma 1, lett. b); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098

CONDIZIONI DI TRASPORTO mod. D. Lgs. 388/1998

50 Km.

Articolo violato	Pagamento in misura ridotta (art.16, L.689/1981)
Art. 3, comma 1, lett. a) bis; Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 3, comma 1, lett. a); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 5, comma 1, lett. c); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 3, comma 1, lett. a); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 3, comma 1, lett. a); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 3, comma 1, lett. a); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 3, comma 1, lett. a); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098



STRUTTURA
D. Lgs. n. 532/1992, n.

Descrizione dell'illecito

Mezzo non idoneo per la protezione da intemperie, da variazioni climatiche

Mezzo non facilmente pulibile, non munito di chiusura perché gli animali non possano fuggire, non costruito in modo da evitare lesioni

Mezzo con pavimento non solido e/o sdruciolevole

Mezzo non dotato di attrezzature, come ponti, rampe o passerelle per il carico/lo scarico degli animali

VIAGGIO SUPERIORE ALLE 8 ORE E S
D. Lgs. n. 532/1992, n.

Qualora il viaggio duri più di 8 ore, gli autoveicoli adibiti al trasporto conformi alle prescrizioni di cui al Regolamento n. 411/98/CE che preveda adeguata lettiera e di tramezzi, di dispositivi di abbeveraggio, altri

Descrizione dell'illecito

Sistema di aerazione manca o non funziona

Dispositivi utili per l'abbeveraggio assenti

Lettieria mancante o insufficiente

Accesso diretto agli animali impossibile

Tramezzi non installati/ non mobili

Se si tratta di un trasporto di maiali:
sistema di abbeveraggio non aperto

Pause per l'abbeveraggio e l'alimentazione non rispettate (con gli animali a bordo)

Periodi di riposo (scarico di 24 ore) non rispettati

DEL MEZZO
mod. D. Lgs. 388/1998

Articolo violato	Pagamento in misura ridotta (art.16, L.689/1981)
Art. 5, comma 1, lett. d); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 5, comma 1, lett. d); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 5, comma 1, lett. d); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 5, comma 1, lett. d); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098

U UN TRAGITTO SUPERIORE AI 50 Km
mod. D. Lgs. 388/1998

orto di equini, bovini, ovini, caprini e suini devono essere
e prevede la presenza di un facile accesso per l'ispezione, di
mentazione e areazione.

Articolo violato	Pagamento in misura ridotta (art.16, L.689/1981)
Art. 5, comma 1, lett. d); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 5, comma 1, lett. d); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 5, comma 1, lett. d); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 5, comma 1, lett. d); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 5, comma 1, lett. d); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 5, comma 1, lett. d); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 3, comma 1, lett. a) bis; Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 3, comma 1, lett. a) bis; Art. 14, comma 1;	Euro 3.098



**DOCUMENTI D'ACCO
D. Lgs. n. 532/1992, n**

Descrizione dell'illecito

Mancanza dei documenti che permettano di controllare l'origine ed il proprietario degli animali e/o il luogo di partenza ed il luogo di destinazione e/ o la data e l'ora di partenza

Mancanza del ruolino di marcia (nonostante un viaggio superiore alle 8 ore e l'attraversamento di un confine) / utilizzo di un ruolino di marcia non conforme al modello di legge / mancante precisazione sul ruolino dei punti di sosta o di trasferimento

Ruolino di marcia non completo / non compilato dalle persone a ciò legittimate / non unito al certificato sanitario per tutta la durata del viaggio

Numero del certificato sanitario non indicato sul ruolino di marcia

**AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE
D. Lgs. n. 532/1992, n**

Descrizione dell'illecito

Trasportatore non iscritto nell'apposito registro presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente

Trasportatore non è in possesso dell'apposita autorizzazione valida per il trasporto di animali vertebrati

Il trasportatore ha affidato il trasporto a persona non dotata della formazione specifica o dell'esperienza pratica necessaria

N.B. PER LE INFRAZIONI INDICATE NELLA PRECEDENTE TABELLA DI PERSONA DOTATA DI APPOSITA FORMAZIONE, il trasportatore durante il viaggio. In caso di dubbi dovranno essere effettuate verifiche



COMPAGNAMENTO
mod. D. Lgs. 388/1998

Articolo violato	Pagamento in misura ridotta (art.16, L.689/1981)
Art. 4, comma 1; Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 5, comma 3, lett. a); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 5, comma 3, lett. c), punto 1; Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 5, comma 3, lett. b); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098

FORMAZIONE SPECIFICA DELL'AUTISTA
mod. D. Lgs. 388/1998

Articolo violato	Pagamento in misura ridotta (art.16, L.689/1981)
Art. 5, comma 1, lett. a); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 5, comma 1, lett. b); Art. 14, comma 1;	Euro 3.098
Art. 5, comma 2, lett. b), punto 1; Art. 14, comma 1;	Euro 3.098

LA RELATIVE: ALLA MANCANZA DI ISCRIZIONE E ALLA MANCANZA
e il conducente non sono tenuti ad esibire alcuna documentazione
in tempi successivi.



ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

In caso di irregolarità riscontrate nel trasporto sarà redatto verbale di contestazione:

- **DEVOLUZIONE PROVENTI:** Regione – Comune (contattare gli Uffici competenti per il numero di conto corrente ed eventuali modalità di versamento).
- **RICORSO:** Sindaco del luogo ove è stata commessa.
- Se si riscontrano animali malati o feriti, deve essere richiesto l'intervento sul posto di un Veterinario.

Attenzione. È essenziale redigere un verbale che contenga tutti i dettagli. Bisogna annotare per esempio i numeri delle matricole degli animali non idonei al trasporto, degli animali morti, degli animali legati per le corna o con un anello nasale, etc. In caso di ricorso da parte del trasportatore all'autorità giudiziaria, un rapporto scritto dal veterinario rafforza la contestazione.

Inoltre è importante che segnaliate la violazione alle autorità veterinarie competenti.

In base alla tipologia del trasporto, queste sono:

- **in caso di irregolarità nei trasporti nazionali.**
Il servizio veterinario della A.S.L. competente del luogo in cui si è accertato il fatto. Esso informerà l'Azienda sanitaria locale che ha concesso l'autorizzazione al trasporto degli animali.
- **In caso di irregolarità nei trasporti intra-comunitari (Paesi dell'Unione Europea)**
L' U.V.A.C. (Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari) competente del luogo in cui



si è accertato il fatto. L'U.V.A.C. provvederà ad informare il Paese Membro di origine della spedizione ed il Paese Membro che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore.

– **In caso di irregolarità nei trasporti con Paesi terzi (non appartenenti all'Unione Europea)**

Il P.I.F. (Posto di Ispezione Frontaliera) competente del luogo in cui si è accertato il fatto.

In caso di ripetute infrazioni è prevista la "sospensione" dell'autorizzazione al trasporto di animali; è inoltre previsto il "ritiro" dell'autorizzazione in caso di infrazioni che capaci di provocare grave sofferenza per gli animali. (Art. 14-bis, comma 1, D.Lgs. 532/92)

ALTRE NORME

Il Decreto Legislativo 532/1992 sulla protezione degli animali durante il trasporto, quando il fatto costituisce reato, rimanda alle sanzioni stabilite dall'articolo 544-ter* del Codice penale:

– Art. 544-ter del Codice Penale (Maltrattamento di animali)

“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.”

* L'articolo 544-ter del Codice penale che ha sostituito la precedente formulazione dell'art. 727, è stato approvato con la Legge n. 189 del 20 luglio 2004.

8. INDIRIZZI UTILI

Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari

Regione	Tel./Fax
ABRUZZO e MOLISE	Tel: 085/27014 Fax: 085/27829
CALABRIA	Tel: 0965/46674 Fax: 0965/42664
CAMPANIA e BASILICATA	Tel: 081/5524659 Fax: 081/5517701
EMILIA ROMAGNA	Tel: 051/240048 Fax: 051/242696
FRIULI VENEZIA GIULIA	Tel: 0481/21123 Fax: 0481/521286
LAZIO	Tel: 06/65011426 Fax: 06/6529012
LIGURIA	Tel: 010/2462116 Fax: 010/2758716
LOMBARDIA	Tel: 02/2828330 Fax: 02/2822922
MARCHE e UMBRIA	Tel: 071/55341 Fax: 071/52724
PIEMONTE	Tel: 011/5613418 011/5617419 Fax: 011/5613638
PUGLIA	Tel: 080/5213208 Fax: 080/5213894
SARDEGNA	Tel: 079/290302 Fax: 079/295016
SICILIA	Tel: 095/538314 Fax: 095/538139
TOSCANA	Tel: 0586/887073 Fax: 0586/898626

U.V.A.C. Elenco Uffici

TRENTINO ALTO ADIGE	Tel: 0472/721572 Fax: 0472/766679
VALLE D'AOSTA	Tel: 0165/31887 Fax: 0165/236453
VENETO	Tel: 045/8082617 Fax: 045/8082317

La presente lista è soggetta a modifiche. La versione aggiornata è disponibile all'interno del sito del Ministero della Salute: www.ministerosalute.it (www.ministerosalute.it/ministero/elenco.jsp?catuff=UVAC)

Posti di Ispezione Frontaliera

P.I.F.	Tel./Fax
Ancona	Tel: 071/55341 Fax: 071/52724
Bari	Tel: 080/5213208 Fax: 080/5213894
Bergamo	Tel: 035/4596035
Bologna	Tel: 051/6471060 Fax: 059/527504
Campocologno	Tel: 031/530961 031/540280 Fax: 031/541377
Chiasso	Tel: 031/530961 031/540280 Fax: 031/541377
Gaeta	Tel: 0771/470114 Fax: 0771/470114
Genova	Tel: 010/2462116 Fax: 010/2758716
Gioia Tauro	Tel: 0966/767194 Fax: 0966/765902
Gran San Bernardo-Pollein	Tel: 0165/31887 Fax: 0165/236453
La Spezia	Tel: 0187/501053 0187/555465 Fax: 0187/517704
Livorno-Pisa	Tel: 0586/887073 Fax: 0586/898626
Milano Malpensa	Tel: 02/58583410 Fax: 02/58583420
Milano Linate	Tel: 02/733505 Fax: 02/76111385

P.I.F. Elenco Uffici

Napoli	Tel: 081/5524659 Fax: 081/5517701
Olbia	Tel: 0789/58586 0789/58539 Fax: 0789/51176
Palermo	Tel: 091/329307 Fax: 091/329307
Ravenna	Tel: 0544/422574
Reggio Calabria	Tel: 0965/46674 Fax: 0965/42664
Rimini	Tel: 0541/478621 Fax: 0541/420192
Roma-Fiumicino	Tel: 06/65011426 Fax: 06/6529012
Salerno	Tel: 089/231969 Fax: 089/231969
Taranto	Tel: 099/4751716 Fax: 099/4751716
Torino	Tel: 011/5778847 Fax: 011/3975951
Trapani	Tel: 0923/25182 Fax: 093/22002
Trieste	Tel: 040/300636 Fax: 040/3111272
Venezia	Tel: 041/5221049 Fax: 041/5210213
Verona	Tel: 045/8600320 Fax: 045/8600327

La presente lista è soggetta a modifiche. La versione aggiornata è disponibile all'interno del sito del Ministero della Salute: www.ministerosalute.it (www.ministerosalute.it/ministero/elenco.jsp?catuff=PIF)



Elenco dei punti di so

in base all'art. 3 del Regolamento (CE) 1255

Punto sosta e USL	Capacità
Tomaso Prioglio S.p.A. Loc. Stazione di Prosecco I-34010 Sgonico (TS) Tel: 040-22.52.01 Fax: 040-25.11.64	Bovini: 800 Vitelli: 2000 Pecore/Capre: 1500 Cavalli: 100
Ufficio Veterinario Competente Ass. N. 1 Triestina Tel: 040-399.75.05 - Fax: 040-399.75.08	
Fratelli Prioglio S.p.A. Loc. Stazione di Prosecco I-34010 Sgonico (TS) Tel: 040-22.52.02 Fax: 040-22.56.84	Bovini: 700 Vitelli: 2000 Pecore/Capre: 6000 Maiali: 1200 Cavalli: 500
Ufficio Veterinario Competente Ass. N. 1 Triestina Tel: 040-399.75.05 - Fax: 040-399.75.08	
ITALSEMPIONE S.p.A. Loc. Stazione di Prosecco I-34010 Sgonico (TS) Tel: 040-22.59.01 Fax: 040-22.59.42	Bovini: 500 Vitelli: 1400 Pecore/Capre: 2500 Cavalli: 200
Ufficio Veterinario Competente Ass. N. 1 Triestina Tel: 040-399.75.05 - Fax: 040-399.75.08	
T.P. Service S.r.l. Punto Franco Vecchio Magazzini n. 24 e 25 I-34100 Trieste Porto Tel: 040-67.28.237 Fax: 040-67.28.237	Bovini: 1800 Pecore/Capre: 10.000 Attenzione: Solo per animali esportati dalla UE.
Ufficio Veterinario Competente P.I.F. Trieste Tel: 040-30.06.36 - Fax: 040-31.12.72	

sta autorizzati in Italia

/97 del Consiglio (Aggiornato al 12/01/2005)

Punto sosta e USL

Capacità

**Stazioni Doganali e
Autoportuali di Gorizia
S.D.A.G. S.p.A.**

Stazione Confinaria
S. Andrea I-34170 Gorizia
Tel: 0481-52.03.44

Cavalli: 200

Ufficio Veterinario Competente

A.S.S. n. 2 Isontina

Tel: 0481-53.19.32 - Fax: 0481-53.61.99

**Mercato Bestiame
di Montichiari**

Via Brescia, 129
I-25018 Montichiari (BS)
Tel: 030-96.11.48
Fax: 030-99.61.966

Bovini adulti: 500

Vitelli: 1000

Pecore/Capre: 2000

Cavalli: 300

Da giovedì, ore 17.00

a venerdì, ore 17.00

la capacità è limitata

a: Bovini adulti: 200

Vitelli: 350

Pecore/Capre: 1100

Cavalli: 150

Ufficio Veterinario Competente

A.U.S.L. / n.3 Montichiari

Tel: 030-99.62.458 - Fax: 030-99.62.766

EUROITALIA S.p.A.

Loc. Zappellazzo

I-Carpaneto

Piacentino (PC)

Tel: 0523-50.05.26

Fax: 0523-50.96.52

Cavalli: 200

Bovini: 450

Pecore/Capre: 1200

Ufficio Veterinario Competente

A.U.S.L. Piacenza

Tel: 0523-35.82.02 - Fax: 0523-35.82.05

Punto sosta e USL	Capacità
<p>Caponi C. Autotrasporti Via Col di Mezzo, 33 I-06080 Passaggio di Bettona (PG) Tel: 075-98.69.269 Tel (notte): 075-98.69.628</p>	<p>Bovini: 270 Pecore/Capre: 1000 Agnelli: 3000 Cavalli: 270 Maiali adulti: 700 Maiali ingrasso: 1000 Vitelli: 450</p>
<p>Ufficio Veterinario Competente A.S.L. Assisi/n. 2 Bastia Umbra Tel: 075-81.39.60.3 - Fax: 075-81.39.60.5</p>	
<p>Macellari Trasporti S.a.s. Str. Aeroporto S. Egidio Petrignano d'Assisi I-Perugia Tel: 075-80.43.65.0 Fax: 075-80.43.65.3</p>	<p>Bovini: 85 Vitelli: 270 Pecore/Capre: 1080 Agnelli: 1800 Cavalli: 270 Maiali ingrasso: 855</p>
<p>Ufficio Veterinario Competente A.S.L. Assisi/n. 2 Bastia Umbra Tel: 075-81.39.60.3 - Fax: 075-81.39.60.5</p>	
<p>TOMASSETTI ANDREA IMPORT-EXPORT Via Braccianese Claudia, Km 30.500 - I-00066 Manziana (Roma) Tel: 06-99.64.074 Fax: 06-99.64.423</p>	<p>Bovini: 600 Pecore/Capre: 1000 Cavalli: 250 Maiali: 1000 Aperto da giovedì a domenica</p>
<p>Ufficio Veterinario Competente A.U.S.L. RM/F Bracciano Tel: 06-99.89.02.06 - Fax: 06-99.87.653</p>	
<p>A.L.I.C.A. S.r.l. Viale De blasio, z.i. I-70026 Modugno (BA) Tel: 080-53.12.576</p>	<p>Bovini: 250 Pecore/Capre: 3000 Maiali: 600</p>
<p>Ufficio Veterinario Competente A.U.S.L. Bari/n.4 Tel: 080-58.43.82.1 - Fax: 080-58.43.82.4</p>	

Punto sosta e USL**Capacità****FRATELLI SICILIANI
di Siciliani Francesco**Bovini: 120
Pecore/Capre: 3500

s.p. Bitritto-Loseto, km 0,750

I-70027 Bitritto (BA)

Tel: 080-63.19.48

Fax: 080-63.43.49

Ufficio Veterinario Competente**A.U.S.L. Bari/n.4**

Tel: 080-58.43.82.1 - Fax: 080-58.43.82.4

*La presente lista è soggetta a modifiche. La versione aggiornata è disponibile al seguente indirizzo:
(www.forum.europa.eu.int/irc/sanco/vets/info/data/stagpt/stagpt.htm).*





Un cavallo con lo zoccolo incastrato tra le sbarre del camion.

Queste pecore sono state trasportate in camion senza essere abbeverate, dal nord europa fino al porto di Bari.



Maiali in un camion sovraccarico proveniente dall'Olanda e diretto in un macello francese.

Questo asino è nato sul camion ed è stato calpestato a morte dagli altri animali.



Questa foto è stata scattata in piena estate in Francia. Le gabbie ritratte in questa foto erano talmente sovraccariche che alcune si sono spezzate. Dopo 15 ore di trasporto 2.000 galline sono arrivate morte.



LAV
Legge Anti Vivisezione
www.infolav.org



Animals' Angels e.V.
www.animals-angels.de